

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 13/01/2020

Oggetto: ATTO DI RECEPIMENTO dell'aggiudicazione dell'appalto di "Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria" ed Approvazione Schema del Contratto d'Appalto. (CIG n. 674797906F - CIG Derivato n. 8153683810)

Ufficio proponente: S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio	2020
Centro di Risorsa	AZ20-Q010
Posizione Finanziaria	260030010
Importo	2747000,50
Prenotazione Fondi	200009390

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Prov. 2334 del 20/12/2019 contenente:

- Attestazione del Dirigente della Direzione Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;
- il Parere del Direttore Sanitario f.f. - Dr. Sandro VENDETTI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*

Premesso che

nella pianificazione 2016 della Centrale Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS) è stata a suo tempo prevista la gara, in forma centralizzata, relativa al “Servizio Integrato per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle ASL della Regione Umbria”;

Atteso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. – CRAS della Regione Umbria - del 30/06/2016 è stata indetta gara nella forma della procedura ristretta, per l'affidamento dei “*Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria*” approvando il bando di gara e l'estratto di bando (G.U.U.E. n. 2016/S 133-239451 del 13/07/2016 – G.U.R.I. n. 80 del 13/07/2016);
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. – CRAS della Regione Umbria – del 28/09/2016 è stato approvato il verbale del giorno 27/09/2016, ammettendo alla gara le Ditte che hanno superato la fase di prequalifica;
- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. – CRAS della Regione Umbria – del 12/12/2016 sono stati approvati la Lettera di Invito, i Patti di Integrità, il Capitolato Speciale di Appalto – con i relativi allegati – i D.U.V.R.I. preliminari e lo Schema Offerta Economica da rimettere alle Ditte selezionate,
- con nota prot. n. 62506 del 15/12/2016, trasmessa via PEC da Umbria Salute s.c. a r.l. – CRAS della Regione Umbria – , sono state invitate alla gara le Ditte ammesse in sede di prequalifica;
- a seguito della conclusione della procedura di gara centralizzata, in data 30/01/2018 il R.U.P. ha ritualmente e definitivamente concluso positivamente tutti i controllo effettuati – tanto sull'aggiudicatario quanto sulla Ditta che segue in graduatoria, sia tramite il sistema AVCPASS, sia mediante espressa richiesta agli Enti certificatori nei casi in cui i documenti non potevano essere reperiti tramite AVCPASS;
- con nota PEC n. 8419 del 12/02/2018 è stata trasmessa la Determina del Sindaco Unico di Umbria Salute s.c.a.r.l. del 12/02/2018, con la quale è stata aggiudicata definitivamente, mediante la procedura ristretta in forma centralizzata per l'appalto dei “*Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria – CIG n. 674797906F*”, al R.T.I. costituito tra Elettronica Bio Medica Spa (E.B.M. S.p.a. mandataria) P.I. 00527500540 e le Ditte mandanti Tecnologie Sanitarie S.p.a. P.I. 06915071002, Philips S.p.a. P.I. 00856750153 e Mesa Italia S.r.l. Unipersonale P. I. 01711490332, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula del contratto da parte di ciascuna Azienda Ospedaliera e Sanitaria della Regione dell'Umbria, alle condizioni previste dalla documentazione di gara ed alle condizioni tecnico-operative ed economiche di cui all'offerta presentata dalla R.T.I. costituito, con insindacabile facoltà, da parte di ciascuna Azienda Committente, di rinnovare per ulteriore periodo di mesi 36 (trentasei);
- con nota inviata via PEC (Ns. protocollo n. 0015187 del 15/03/2018) il R.U.P. ha comunicato a questa Azienda Ospedaliera che “ *in data 14/03/2018 si è provveduto, tramite la Banca dati Nazionale Antimafia, all'invio delle richieste relative all'informazione*

antimafia alle Prefetture territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i...omissis.”;

Tenuto conto che

con ulteriore PEC n. 17411 del 23/03/2018, Umbria Salute s.c.a.r.l. ha comunicato che è stato notificato ricorso dalla Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.a. P.I. 03010380487 – e contestualmente istanza cautelare – di fronte al TAR dell'Umbria avverso la Determina del Sindaco Unico della stessa Umbria Salute s.c.a.r.l. del 12/02/2018;

Considerato che

- nel frattempo con PEC n. 0040110 e n. 0040112 del 16/07/2018 la Società Althea Italia S.p.a. con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 CF/PI 01244670335, nella persona di Mauro Caregnato in qualità di Amministratore Delegato, comunicava a questa Azienda Ospedaliera la fusione per incorporazione della società Elettronica Bio Medicale (E.B.M.) S.p.a. nella società Althea Italia S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss.c.c.;
- con atto a ministero Notaio Simone Chiantini, rep. 21892/racc. 11677, in data 21 giugno 2018 si è proceduto alla predetta fusione per incorporazione con efficacia dal 1° luglio 2018;
- per effetto della fusione summenzionata la composizione societaria della società incorporante Althea Italia S.p.a. è variata in:
 - Althea Group Ltd con sede legale in UK C.F. 97723590150 e P.I.10087840962, proprietà del 68,26% del capitale sociale di Althea Italia S.p.a.;
 - Ital TBS Telematic & Biomedical Services S.p.a. con sede legale in Trieste C.F./P.I. 00707060323, proprietà del 31,74% del capitale sociale di Althea Italia S.p.a.;
- la società Althea Italia S.p.a. con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 CF/PI 01244670335, in caso di partecipazione in R.T.I. subentra ad E.B.M. S.p.a. in seno al Raggruppamento, per lo svolgimento delle attività di appalto dei servizi in essere e in corso, assumendo tale rapporto su di essa;
- che questa Azienda Ospedaliera con Deliberazione del Direttore Generale n. 1239 del 21/12/2018, ha preso atto, tra l'altro, della fusione per incorporazione della società Elettronica Bio Medicale (E.B.M.) S.p.a. nella società Althea Italia S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss.c.c., con efficacia dal 1° luglio 2018;

Tenuto conto altresì che

- con PEC prot. 0051074 del 17/09/2018 Umbria Salute s.c. a r.l. ha trasmesso *“la sentenza del TAR Umbria n. 494/2018, pubblicata il 06/09/2018, con la quale è stato respinto il ricorso n. 145/2018, presentato da Hospital Consulting avverso la gara”* di che trattasi;
- con successiva PEC n. 53770 del 28/09/2018 Umbria Salute s.c. a r.l. comunicava l'avvenuta notifica da parte della società H.C. Hospital Consulting S.p.a. riguardante il ricorso in Appello, con istanza cautelare, al Consiglio di Stato avverso la sentenza di respingimento del ricorso del TAR Umbria n. 494/2018 e trasmesso a questa Azienda Ospedaliera con PEC n. 0053945 del 01/10/2018;
- con nota PEC (Ns protocollo n. 0060697 del 23/10/2018, pervenuta per conoscenza) Umbria Salute s.c. a r.l. comunicava in risposta alla società Althea Italia S.p.a. che *“durante*

la camera di consiglio del 18.10.2018 presso il Consiglio di Stato, il Presidente del collegio ha fissato l'udienza pubblica all'imminente data del 17/01/2019 e, nel contempo, ha auspicato (con un certo vigore) che nelle more non si proceda alla stipula del contratto", ritenendo opportuno uno slittamento temporale nella stipula del nuovo contratto;

Atteso altresì che

- con nota PEC 0063766 del 06/11/2018 (protocollo GEN/0003258/U del 26/09/2018) Umbria Salute s.c. a r.l. ha trasmesso a questa Amministrazione:
 - Offerta Tecnica RTI aggiudicatario su DVD;
 - Offerta Economica RTI aggiudicatario su documento cartaceo comprensivo di schema di offerta economica;
 - Documentazione antimafia effettuata in sede di controllo dei requisiti su supporto informatico USB;
 - Lettera invito e capitolato speciale di gara sempre su supporto informatico USB;
- il Consiglio di Stato (Sezione Terza) con sentenza n. 751/2019, pubblicata il 30/01/2019, ha respinto il ricorso promosso dalla H.C. Hospital Consulting S.p.a. e per effetto, confermato la sentenza del TAR Umbria n. 494/2018;
- in data 07/02/2019 (Ns protocollo 0013203 del 08/02/2019), Umbria Salute s.c. a r.l., ha ricevuto da parte dei legali della società Hospital Consulting S.p.a., segnalazioni di vicende pregresse riguardanti la Società Althea Italia S.p.a., mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gara centralizzata già sopra menzionata, con invito ad Umbria Salute s.c. a r.l. di escludere il suddetto R.T.I. dalla suddetta procedura in ragione delle contestate circostanze ostative ritenute riconducibili a quelle di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) e f-bis), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- a fronte di tale istanza a provvedere, Umbria Salute s.c. a r.l. ha avviato il contraddittorio con Althea Italia S.p.a., richiedendo con nota del 14/02/2019 (Ns. protocollo 0014819 del 18/02/2019), puntuali e circostanziate deduzioni in merito, alla quale la stessa società ha dato puntuale riscontro;
- la documentazione prodotta dalla società Althea Italia S.p.a. è stata sottoposta al parere del legale di Umbria Salute s.c. a r.l., il quale non ha riscontrato alcuna solida motivazione atta a legittimare l'esclusione dalla gara del R.T.I. di cui Althea Italia S.p.a. è mandataria, come comunicato da Umbria Salute s.c. a r.l. con nota 08/03/2019 (Ns Pec protocollo n. 0019928 del 08/03/2019);
- con medesima nota sopra citata, Umbria Salute s.c. a r.l. ha comunicato che, essendo decorsi i termini di validità delle dichiarazioni ex art. 8 prodotte in fase di gara, il RUP della procedura ha avviato le verifiche sul mantenimento dei requisiti dichiarati dalla R.T.I. per l'ammissione alla procedura medesima, requisiti che devono sussistere al momento della stipula e per tutta la durata contrattuale, invitando le Aziende Ospedaliere e Sanitarie di attendere i risultati delle verifiche in atto, prima di procedere alla stipula del contratto di affidamento del Servizio di cui alla procedura di che trattasi, con la R.T.I. aggiudicatario;
- nel frattempo, con comunicazione inviata tramite PEC (Ns protocollo 0019872 del 08/03/2019), la società Althea Italia S.p.a. ha trasmesso la documentazione ai fini della stipula del contratto, tra la quale l'atto di Cessione di Ramo di Azienda Mesa Italia S.r.l. Unipersonale, con sede a Rodano, Frazione Millepini (mandante della R.T.I. aggiudicataria

- dell'appalto in questione) - atto notarile Rep. n. 22559/12074 – con il quale la società sopracitata cede ad Althea Italia S.p.a. il “Ramo di Azienda” avente ad oggetto “..lo svolgimento dell'attività di vendita, assistenza e manutenzione di apparecchiature di diagnostica per immagini, munito delle necessarie autorizzazioni” con efficacia dal 01 Dicembre 2018;
- con medesima nota ha altresì comunicato, ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:
 - la società Cedente ha partecipato alla procedura di gara in oggetto, bandita da Umbria Salute s.c. a r.l. – CRAS, in qualità di mandante in R.T.I. con la società Althea Italia S.p.a. – mandataria (subentrata alla Società E.B.M. per incorporazione con efficacia dal 1° luglio 2018) e le società Tecnologie Sanitarie S.p.a. e Philips S.p.a. (mandanti);
 - la società Cessionaria, in virtù dell'atto di cessione di cui sopra citato, è subentrata con effetto dal 1° dicembre 2018 in tutti i diritti e gli obblighi afferenti al ramo d'azienda, ivi inclusi pertanto quelli nell'ambito della procedura sopra detta;
 - verranno mantenuti in capo alla società Cessionaria i requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico finanziario, già in capo alla società Cedente;
 - i requisiti summenzionati si assommeranno a quelli già posseduti dalla società Cessionaria;
 - con nota del 29/03/2019 (Ns protocollo 0025594 del 02/04/2019) Umbria Salute s.c. a r.l. ha comunicato tra l'altro che “...in considerazione delle operazioni societarie nel frattempo intervenute presso l'R.T.I. aggiudicatario.....e tenuto conto delle variazioni soggettive degli organi societari delle altre due ditte componenti il R.T.I., si è reso necessario procedere a nuove verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e a procedere anche ad un nuovo invio delle richieste relative all'informazione antimafia sulla Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011”;
 - che in data 10/04/2019 la società H. C. Hospital Consulting S.p.a. ha presentato ricorso per revocazione (ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c.) avverso la sentenza del Consiglio di stato n. 751 del 17/01/2019 (R.G. 3098/2019);
 - che in data 22/05/2019 (Ns protocollo n. 0035472 del 22/05/2019) Umbria Salute s.c. a r.l. inoltrava per opportuna conoscenza la comunicazione del proprio legale con la quale comunicava, in merito alla diffida ad adempiere alla stipula dei contratti inoltrata dalla società Althea Italia S.p.a., che “in occasione dell'udienza cautelare di fronte al **TAR Umbria** (r.g. 257/2019) è stato concordato con il collegio di comprimere i tempi di giudizio...nelle more della quale**di non procedere alla stipula dei contratti.**” fissando l'udienza per il giorno **18 giugno 2019**” oltre all'ulteriore ricorso sopracitato (n. 751 del 17/01/2019 - R.G. 3098/2019) per il quale il **Consiglio di Stato** ha fissato l'udienza pubblica **al 10 ottobre 2019**;
 - con nota del 01/07/2019 inviata via PEC e agli atti di questa Direzione (Ns protocollo 0044328 del 01/07/2019) Umbria Salute s.c. a r.l. ha comunicato a questa Amministrazione la modifica della denominazione sociale dell'Ente stesso da “Umbria Salute s.c. a r.l.” in “Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l.” a partire dal 20/06/2019 – data di ingresso della Regione Umbria quale socio;
 - che il TAR Umbria con sentenza n. 458/2019, pubblicata in data 31/07/2019, ha respinto il ricorso promosso da H. C. Hospital Consulting S.p.a. (r.g. 257/2019);

- con nota del 01/08/2019 (Ns. protocollo n. 0051735) Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. ha comunicato che *“presa visione in data odierna della documentazione acquisita ai fini della verifica ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, si comunica che sono stati ultimati i controlli preliminari alla stipula del contratto e che gli stessi hanno riportato esito positivo”*;
- con ulteriore email del 05/08/2019 (Ns protocollo n. 0052488 del 06/08/2019) Umbria Salute e Servizi s.c. a. r.l. comunicava in merito alle Ditte componenti il RTI aggiudicatario della gara in oggetto, in merito alla informativa ex art. 91 del D.Lgs 195/2011, inviate in data 13 e 14 Marzo del 2018, tutte le Ditte riportano il seguente esito: *“IN ISTRUTTORIA”*;
- con PEC del 07/08/2019 (Ns. protocollo 0052850 del 07/08/2019) il legale rappresentante della società H.C. Hospital Consulting. S.p.a. ha notificato il ricorso in appello al Consiglio di Stato per annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della sentenza n. 458 del 18/06/2019 della prima sezione del TAR per l'Umbria, pubblicata il 31/07/2019;
- a seguito della repentina notifica dell'appello suddetto, con nota pervenuta per email (Ns. protocollo 0052965 del 07/08/2019, Umbria Salute e Servizi s.c. a. r.l. comunicava *“di ritenere inopportuna la stipula dei contratti in merito alla gara in oggetto in data successiva alla suddetta notifica”*;
- con ulteriore nota pervenute per email in data 05/09/2019 (Ns. protocollo 0058072 del 05/09/2019) Umbria Salute e Servizi s.c. a. r.l., per opportuna conoscenza, inoltrava la nota del proprio legale, il quale, preso atto della rinuncia all'istanza cautelare da parte della società H. C. Hospital Consulting S.p.a., ha *“dichiarato – nel contempo – di non potere assumere alcun impegno a non stipulare i contratti nelle more della definizione nel merito della causa”*, ritenendo *“A questo punto, pertanto, le Aziende Sanitarie sono pienamente libere di procedere alla stipula del contratto (inserendo, ovviamente, una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui i giudizi pendenti dovessero condurre all'annullamento dell'aggiudicazione”*;
- con successiva nota del 26/09/2019 pervenuta per email (Ns protocollo n. 0063927 del 26/09/2019) Umbria Salute e Servizi s.c. a. r.l., comunicava che l'udienza pubblica per la discussione della causa presso il Consiglio di Stato (sez. III, r.g. 6956/2019) è stata fissata al **13 febbraio 2020**;
- con ulteriore comunicazione inviata per email in data 10/10/2019 (Ns protocollo 0067916 del 15/10/2019) si notificava che in data 10 ottobre 2019 *“si è tenuta l'udienza pubblica e la causa (CdS, sez. III, r.g. 3098/2019) è stata trattenuta in decisione. A questo punto, non resta che attendere la sentenza.”*;

Dato atto che

- l'informativa antimafia, di cui al D.Lgs 195/2011, richiesta per il R.T.I. aggiudicatario della gara in oggetto, inoltrata da Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (C.R.A.S.), essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) è scaduta e che la citata Centrale Regionale è in fase di ulteriore rinnovo dell'informativa antimafia;
- il contratto verrà sottoscritto in assenza dell'informazione antimafia e qualora successivamente alla stipula emergano informazioni antimafia interdittive da parte delle Prefetture – UTG competenti, così come previsto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs.

n°159/2011 e s.m.i., l'Azienda Ospedaliera recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, come specificato nell'art. 41 dell'allegato "schema di contratto";

Preso atto che

- è pendente l'udienza pubblica per la discussione della causa presso il Consiglio di Stato (sez. III, r.g. 6956/2019), fissata al 13 febbraio 2020;
- nel caso in cui Umbria Salute e Servizi s.c. a. r.l. e di conseguenza l'Azienda Ospedaliera dovesse risultare soccombente nel giudizio amministrativo ancora pendente di fronte al Consiglio di Stato il contratto è risolto di diritto come specificato nell'art. 42 dell'allegato "schema di contratto";

Dato atto che la Direzione Aziendale ritiene opportuno procedere quanto prima alla stipula del contratto con il R.T.I. aggiudicatario della gara centralizzata, con le clausole di tutela di cui all'art. 41 e art. 42 dell'allegato schema di contratto;

Considerando, altresì, che

- In ottemperanza a quanto espressamente richiesto negli atti di gara, il R.T.I. aggiudicatario ha trasmesso, altresì, la quotazione dei "servizi opzionali" per soddisfare l'eventuale fabbisogno di ciascuna Azienda richiedente, quantificandone il relativo costo;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera di Terni, tali "servizi opzionali" si sostanziano in:

SERVIZIO OPZIONALE	CANONE ANNUALE OFFERTO DAL R.T.I. AGGIUDICATARIO
Verifiche periodiche degli impianti elettrici nei locali ad uso medico	€. 39.312,00
Manutenzione strumentario chirurgico	€. 25.000,00
Affilatura dei ferri chirurgici	€. 20.000,00
Gestione di beni mobili	€. 55.000,00

- questa Azienda Ospedaliera potrà affidare tali servizi in ogni momento durante l'esecuzione dell'appalto, ragguagliando il relativo importo al periodo di effettiva esecuzione, per cui **si riserva di attivare** detti servizi al momento del manifestato fabbisogno con appositi atti deliberativi e contratti;

Preso atto che:

- la decorrenza dei rapporti contrattuali con il R.T.I. aggiudicatario della gara regionale è fissata dalla data del verbale di consegna ed inizio del servizio per la durata di mesi 36 (trentasei), con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 36 (trentasei);
- in base ai fabbisogni di questa Azienda Ospedaliera e a quanto offerto in sede di gara dal R.T.I. aggiudicatario, il canone annuo offerto per l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" ammonta a €. 2.249.139,75 al netto del ribasso offerto del 4,19% + €. 2.500,00 oneri alla sicurezza per un totale di €. 2.251.639,75 oltre IVA dovuta, per cui la spesa derivante dal presente atto è quantificata nel modo seguente:

“Servizi integranti per la gestione e manutenzione delle apparecchiature sanitarie”

CANONE ANNUALE Iva Esclusa	Oneri Relativi alla Sicurezza	PERIODO	*****
€. 2.249.139,75	€. 2.500,00	Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	NON Soggetto ad adeguamento ISTAT
€. 2.249.139,75	€. 2.500,00	Dal 01/01/2021 al 31/12/2021	Soggetto ad adeguamento ISTAT
€. 2.249.139,75	€. 2.500,00	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Soggetto ad adeguamento ISTAT
Totale €. 6.747.419,25	Totale €. 7.500,00	Dal 01/01/2020 al 31/12/2022	*****

- qualora, alla conclusione delle fase di avviamento del contratto e al termine del censimento di tutte le apparecchiature sanitarie oggetto dell'appalto, risulti una variazione della consistenza del parco apparecchiature rispetto a quanto indicato nell'elenco allegato alla procedura di gara, nonché al contratto di appalto, si procederà all'aggiornamento del canone contrattuale con le modalità previste dall'art. 4, punto 4.1 del Capitolato Speciale di Appalto e spetterà solamente nel caso in cui la variazione del canone sia superiore al 2% rispetto al canone offerto in fase di gara ed esclusivamente per la parte eccedente tale percentuale;
- che qualora risulti la sopradetta variazione, questa Azienda procederà all'aggiornamento del canone contrattuale con apposito atto deliberativo e atto di sottomissione;

Ritenuto:

- di recepire gli atti di gara trasmessi con nota PEC n. 8419 del 12/02/2018 e di seguito elencati:
 - Determinazione del Sindaco Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. del 12/02/2018 con cui sono stati aggiudicati definitivamente i “*Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria – CIG n. 674797906F*”, al R.T.I. costituito tra Elettronica Bio Medica Spa (E.B.M. S.p.a. mandataria) P.I. 00527500540 e le Ditte mandanti Tecnologie Sanitarie S.p.a. P.I. 06915071002, Philips S.p.a. P.I. 00856750153 e Mesa Italia S.r.l. Unipersonale P. I. 01711490332, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula del contratto da parte di ciascuna Azienda Ospedaliera e Sanitaria della Regione dell'Umbria, alle condizioni previste dalla documentazione di gara ed alle condizioni tecnico-operative ed economiche di cui all'offerta presentata dalla R.T.I. costituito, con insindacabile facoltà, da parte di ciascuna Azienda Committente, di rinnovare per ulteriore periodo di mesi 36 (trentasei);
 - offerta tecnica ed offerta economica del R.T.I. aggiudicatario del servizio in oggetto, acquisita agli atti di questa Azienda;
- di prendere atto delle modifiche soggettive del R.T.I. aggiudicatario, comunicate dalla società Althea Italia S.p.a. con note del 16/07/2018 (pec n. 0040110 e n. 0040112) e del 08/03/2019 (pec n. 0019872) e confermate da Umbria Salute s.c. a r.l. con note pec del 29/03/2019 (pec n. 25594 del 02/04/2019) e 01/08/2019 (pec n. 0051735);

- di prendere atto altresì che a seguito del sopradette modifiche, per incorporazione della Società E.B.M. S.p.a. e per cessione del ramo di attività della Società Mesa Italia S.r.l. Unipersonale a favore della Società Althea Italia S.p.a., la composizione della R.T.I. aggiudicataria è così variata: **Althea Italia S.p.a. (mandataria) e le Ditte mandanti Tecnologie Sanitarie S.p.a – Philips Medical Systems;**
- di prendere atto dell'allegato schema di contratto di appalto in oggetto, che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che la decorrenza dei rapporti contrattuali con il R.T.I. aggiudicatario della gara espletata da Umbria Salute s.c. a r.l., è fissata dalla data del verbale di consegna ed inizio del servizio per la durata di mesi 36 (trentasei), con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 36 (trentasei);
- di autorizzare la S.C. Tecnico Patrimoniale all'avvio del contratto con Procedura di Urgenza nelle more della relativa stipula;

Attestato

- che la spesa complessiva derivante dal presente atto ammonta ad **€. 2.747.000,50** I.V.A. di legge compresa (€. 2.249.139,75 al netto del ribasso offerto del 4,19% + €. 2.500,00 oneri alla sicurezza + €. 495.360,75 IVA al 22%) trova copertura finanziaria per **l'anno 2020** alla posizione finanziaria conto CO.GE. n. 260 030 010 rigo 19 CdR AZ20-Q010, prenotazione fondi 200009390;

Tutto quanto sopra premesso e vista la normativa vigente:

SI PROPONE DI DELIBERARE

di recepire gli atti di gara trasmessi e di seguito elencati:

- Determinazione del Sindaco Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. del 12/02/2018 con cui sono stati aggiudicati definitivamente i *“Servizi integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Umbria – CIG n. 674797906F”*, al R.T.I. costituito tra Elettronica Bio Medica Spa (E.B.M. S.p.a. mandataria) P.I. 00527500540 e le Ditte mandanti Tecnologie Sanitarie S.p.a. P.I. 06915071002, Philips S.p.a. P.I. 00856750153 e Mesa Italia S.r.l. Unipersonale P. I. 01711490332, per un periodo di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula del contratto da parte di ciascuna Azienda Ospedaliera e Sanitaria della Regione dell'Umbria, alle condizioni previste dalla documentazione di gara ed alle condizioni tecnico-operative ed economiche di cui all'offerta presentata dalla R.T.I. costituito, con insindacabile facoltà, da parte di ciascuna Azienda Committente, di rinnovare per ulteriore periodo di mesi 36 (trentasei);
- offerta tecnica ed offerta economica del R.T.I. aggiudicatario del servizio in oggetto, acquisita agli atti di questa Azienda;

di dare atto che:

- a seguito del modifiche soggettive del R.T.I. aggiudicatario, per incorporazione della Società E.B.M. S.p.a. e per cessione del ramo di attività della Società Mesa Italia S.r.l. Unipersonale a favore della Società Althea Italia S.p.a., la composizione della R.T.I. aggiudicataria è così variata: **Althea Italia S.p.a. (mandataria) PI 01244670335 e le Ditte mandanti Tecnologie Sanitarie S.p.a. P.I. 06915071002 – Philips Medical Systems P.I. 00856750153;**

- In ottemperanza a quanto espressamente richiesto negli atti di gara, il R.T.I. aggiudicatario ha trasmesso, altresì, la quotazione dei “servizi opzionali” per soddisfare l'eventuale fabbisogno di ciascuna Azienda richiedente, quantificandone il relativo costo;
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera di Terni, tali “servizi opzionali” si sostanziano in:

SERVIZIO OPZIONALE	CANONE ANNUALE OFFERTO DAL R.T.I. AGGIUDICATARIO
Verifiche periodiche degli impianti elettrici nei locali ad uso medico	€. 39.312,00
Manutenzione strumentario chirurgico	€. 25.000,00
Affilatura dei ferri chirurgici	€. 20.000,00
Gestione di beni mobili	€. 55.000,00

- questa Azienda Ospedaliera potrà affidare tali servizi in ogni momento durante l'esecuzione dell'appalto, ragguagliando il relativo importo al periodo di effettiva esecuzione, per cui **si riserva di attivare** detti servizi al momento del manifestato fabbisogno con appositi atti deliberativi e contratti;
- la decorrenza dei rapporti contrattuali con il R.T.I. aggiudicatario della gara regionale è fissata dalla data del verbale di consegna ed inizio del servizio per la durata di mesi 36 (trentasei), con facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 36 (trentasei);
- qualora, alla conclusione delle fase di avviamento del contratto e al termine del censimento di tutte le apparecchiature sanitarie oggetto dell'appalto, risulti una variazione della consistenza del parco apparecchiature rispetto a quanto indicato nell'elenco allegato alla procedura di gara, nonché al contratto di appalto, si procederà all'aggiornamento del canone contrattuale con le modalità previste dall'art. 4, punto 4.1 del Capitolato Speciale di Appalto e spetterà solamente nel caso in cui la variazione del canone sia superiore al 2% rispetto al canone offerto in fase di gara ed esclusivamente per la parte eccedente tale percentuale;
- qualora risulti la sopradetta variazione, questa Azienda procederà all'aggiornamento del canone contrattuale con apposito atto deliberativo e atto di sottomissione;
- il contratto verrà sottoscritto in assenza dell'informazione antimafia e qualora successivamente alla stipula emergano informazioni antimafia interdittive da parte delle Prefetture – UTG competenti, così come previsto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n°159/2011 e s.m.i., l'Azienda Ospedaliera recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, come specificato nell'art. 41 dell'allegato “schema di contratto”;
- è pendente l'udienza pubblica per la discussione della causa presso il Consiglio di Stato (sez. III, r.g. 6956/2019), fissata al 13 febbraio 2020 e nel caso in cui Umbria Salute e Servizi s.c. a. r.l. e di conseguenza l'Azienda Ospedaliera dovesse risultare soccombente nel giudizio amministrativo ancora pendente di fronte al Consiglio di Stato il contratto è risolto di diritto come specificato nell'art. 42 dell'allegato “schema di contratto”;

di approvare lo schema di contratto che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le clausole di tutela di cui all'art. 41 e art. 42 dell'allegato schema di contratto;

di autorizzare la S.C. Tecnico Patrimoniale all'avvio del contratto con procedura di urgenza nelle more della relativa stipula;

di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta ad **€. 2.747.000,50** I.V.A. di legge compresa (€. 2.249.139,75 al netto del ribasso offerto del 4,19% + €. 2.500,00 oneri alla sicurezza + €. 495.360,75 IVA al 22%) trova copertura finanziaria per **l'anno 2020** alla posizione finanziaria conto CO.GE. 260 030 010 rigo 19 CdR AZ20-Q010, prenotazione fondi 200009390;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., l'Ing. Marco Serini Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale.

di nominare Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., la Geom. Mara Bartolini, P.O. dell'Ufficio Manutenzione Elettromedicali di questa Azienda;

P.O. Manutenzione Elettromedicali
Geom. Mara Bartolini

IL R.U.P.
IL DIRIGENTE
S.C. TECNICO PATRIMONIALI
Ing. Marco Serini

SCRITTURA PRIVATA N.

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE DELL’UMBRIA. - AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.

TRA

Il Dott., nato a....., che interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, Codice Fiscale e Partita Iva 00679270553, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Azienda Ospedaliera”;

E

Il Dott. nato a il C.F. in qualità di, Società ALTHEA ITALIA S.p.A. con sede legale in ROMA 00148 Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01244670335 iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese a rogito del Notaio Dott. ----- Registrato all’Ufficio entrate -----, costituito dalle società:

- **ALTHEA ITALIA S.p.A.**, con sede legale in ROMA 00148 Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01244670335 (*mandataria*);
- **TECNOLOGIE SANITARIE S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via

Laurentina n. 456/8, Codice Fiscale e Partita Iva n. 06915071002 iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma (*mandante*);

- **PHILIPS S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via L. Mascheroni, 5, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00856750153 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano (*mandante*);

R.T.I. che di seguito per brevità viene denominato “Appaltatore”

PREMESSO

CHE con Determinazione del Sindaco Unico di Umbria Salute - CRAS del 30/06/2016, veniva indetta la gara in forma centralizzata, mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento dei “*Servizi Integrati per la Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Sanitarie delle Aziende Sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere della Regione dell’Umbria*”, con l’approvazione del Bando di Gara e il suo estratto, per una durata di mesi 36 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 36;

CHE con determina del 28/09/2016 dell’Amministratore Unico di Umbria Salute – CRAS è stato approvato il verbale di prequalifica del 27/09/2016 e, conseguentemente, si è proceduto all’ammissione delle Ditte considerate idonee a partecipare al proseguo della gara;

CHE con Determinazione del Sindaco Unico di Umbria Salute - CRAS del 12/12/2016 sono stati approvati il Documento Istruttorio, la Lettera di Invito, il Capitolato Speciale d’Appalto - con i relativi allegati, lo Schema di Offerta Economica, i D.U.V.R.I. preliminari e i Patti di Integrità, quali parti integrati e sostanziali della citata determinazione e conseguentemente invitare le Ditte selezionate di cui al verbale di prequalifica del 27 settembre 2016, allegato

alla determinazione di Umbria Salute S.c.a.r.l. del 28 settembre 2016;

CHE con Determinazione del Sindaco Unico di Umbria Salute - CRAS del 12/02/2018, ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del Codice Civile, i servizi in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva alla R.T.I. costituito

Elettronica Bio Medicale (E.B.M.) S.p.a. di Foligno (Mandataria) e le società mandanti **Tecnologie Sanitarie S.p.A.** di Roma, **Philips S.p.a** di Milano e **Mesa Italia S.r.l. Unipersonale**;

CHE Umbria Salute s.c.a.r.l. con pec n. 17411 del 23/03/2018, ha comunicato che è stato notificato ricorso dalla Ditta H.C. Hospital Consulting S.p.a. P.I. 03010380487 – e contestualmente istanza cautelare – di fronte al TAR dell'Umbria avverso la Determina del Sindaco Unico della stessa Umbria Salute s.c.a.r.l. del 12/02/2018 suddetta e, con successiva pec n. 53770 del 28/09/2018 relativa al ricorso in appello al Consiglio di Stato, a seguito del respingimento del ricorso dal TAR dell'Umbria con Sentenza n. 44/2018;

CHE con pec n. 0040110 e n. 0040112 del 16/07/2018 la Società Althea Italia S.p.a. con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 CF/PI 01244670335, nella persona di Mauro Caregnato in qualità di Amministratore Delegato, comunicava la fusione per incorporazione della società Elettronica Bio Medicale S.p.a. nella società Althea Italia S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss.c.c.;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 1239 del 21/12/2018 di questa Azienda si è provveduto a dare atto:

- alla predetta fusione per incorporazione con efficacia dal 1° luglio 2018;

- che per effetto della fusione summenzionata la composizione societaria della

società incorporante *Althea Italia S.p.a.* è variata in:

○ *Althea Group Ltd* con sede legale in UK C.F. 97723590150 e P.I.10087840962, proprietà del 68,26% del capitale sociale di Althea Italia S.p.a.;

○ *Ital TBS Telematic & Biomedical Services S.p.a.* con sede legale in Trieste C.F./P.I. 00707060323, proprietà del 31,74% del capitale sociale di Althea Italia S.p.a.;

- che la società Althea Italia S.p.a. con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13 CF/PI 01244670335, in caso di partecipazione in R.T.I. subentra ad E.B.M. S.p.a. in seno al Raggruppamento, per lo svolgimento delle attività di cui al contratto in oggetto, assumendo tale rapporto su di essa;

CHE con PEC prot. 0019872 del 08/03/2019 la società Althea Italia S.p.a. ha trasmesso l'atto notarile redatto dal Notaio Dott. Simone Chiantini Rep. 22559/12074, con il quale la società suddetta ha proceduto all'acquisizione del ramo di Azienda di Mesa Italia srl avente ad oggetto la vendita, assistenza e manutenzione di apparecchiature di diagnostica per immagini, con effetto 01/12/2018;

CHE con PEC prot. 0051735 del 01/08/2019, Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. ha comunicato l'acquisizione della documentazione ai fini della verifica ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sono stati ultimati i controlli preliminari alla stipula del contratto e che gli stessi hanno riportato esito positivo;

CHE ai sensi del D. Lgs. n°159/2011 e s.m.i., in data _____, tramite la BDNA, sono state richieste da parte di Umbria Salute scarl, le informazioni

antimafia alle competenti Prefetture - UTG, nei confronti delle società Althea

Italia spa, Philips spa e Tecnologie Sanitarie spa., pertanto l'affidamento

risulta efficace a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale n° 94/2016 è stato approvato

il fac simile di patto di integrità, disponendo che tale documento sia

sottoscritto contestualmente ai contratti che saranno stipulati per i vari servizi

/forniture affidati da questa Azienda, sulla base dell'esito delle relative

procedure di affidamento;

CHE il suddetto patto di integrità sarà pertanto allegato al presente contratto,

quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

CHE l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni, con Deliberazione del

Direttore Generale n. del, ha recepito l'aggiudicazione di

cui al precedente punto ed approvato lo schema del presente contratto;

CHE per incorporazione della società E.B.M. S.p.a., con efficacia dal 1°

luglio 2018, e per gli effetti dell'acquisizione del ramo di azienda della società

Mesa Italia S.r.l., con effetto 01/12/2018, la nuova Mandataria risulta essere la

società **Althea Italia S.p.a.** di Roma, ai sensi dell'art. 2501 e ss.c.c., per cui la

composizione della nuova **R.T.I. aggiudicataria** è così variata: **Althea Italia**

S.p.a. (mandataria) e le Ditte mandanti **Tecnologie Sanitarie S.p.A.** di

Roma (Mandante), **Philips S.p.a** di Milano (Mandante), alle condizioni di cui

all'offerta tecnica ed alle quotazioni economiche offerte, analiticamente

specificate nelle schede "scheda offerta" e "scheda integrativa" allegate al

presente contratto;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del

presente contratto, tra le parti, sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Documenti e Norme Regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle norme di gara e dalla seguente documentazione, costituente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti del C.R.A.S. e della Azienda Ospedaliera, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a. Bando, lettera invito e la restante documentazione di gara approvata da Umbria Salute Scarl - C.R.A.S.;
- b. Capitolato speciale d'Appalto;
- c. Offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;
- d. DUVRI preliminare

Fanno altresì parte del presente contratto le proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica.

In caso di discordanza tra CSA ed Offerta Tecnica, farà fede il CSA, fatto salvo le proposte migliorative contenute nell'Offerta Tecnica.

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati allo stesso:

- l'offerta economica (allegato "A") composta da n°__ pagine, prodotta dal fornitore per la gara centralizzata in argomento;

- il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (allegato “B”), di cui all’art. 26 del D. Lgs. N°81/2008, composto complessivamente da n° ___ pagine;

- il patto di integrità (allegato “C”), composto da n°2 pagine.

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L’Azienda Ospedaliera concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del Servizio Integrato per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie dell’Azienda medesima.

L’appalto si configura come servizio di gestione e di manutenzione di tipo Full Risk ed è concepito come obbligazione di risultato. Ha pertanto come obiettivo, alla luce del quale dovrà essere interpretata ogni clausola e prescrizione contrattuale, quello di assicurare i migliori risultati in termini di efficacia, efficienza e sicurezza delle prestazioni delle apparecchiature sanitarie.

In particolare, il servizio si espleta attraverso le seguenti attività, incluse nel canone, come da art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto:

1. Manutenzione preventiva sulle apparecchiature;
2. Manutenzione correttiva sulle apparecchiature;
3. Manutenzione hardware e software dei sistemi medicali;
4. Fornitura di tutte le parti di ricambio;
5. Fornitura di tutti i materiali di consumo di cui all’allegato 4 del capitolato

speciale di appalto;

6. Verifica periodica della sicurezza delle apparecchiature di cui agli allegati

al capitolato speciale di appalto;

7. Verifica periodica degli impianti elettrici nei locali ad uso medico (ove

previsto);

8. Interventi di adeguamento normativo delle apparecchiature;

9. Supporto tecnico/amministrativo per il collaudo ed accettazione di tutte le

apparecchiature di nuova acquisizione;

10. Servizi accessori inerenti la gestione integrata del parco apparecchiature

sanitarie:

a) Gestione informatizzata dei servizi in oggetto;

b) Gestione degli adempimenti formali inerenti i servizi oggetto

dell'appalto ai fini dell'Accreditamento – Fascicolo macchina;

c) Formazione dei tecnici dell'Azienda sulla gestione e la manutenzione

delle apparecchiature;

d) Formazione degli utilizzatori e degli operatori sull'utilizzo delle

apparecchiature

e) Supporto tecnico/amministrativo per il controllo delle attività delle

ditte esterne fornitrici di apparecchiature acquisite con forme

contrattuali quali leasing operativo, locazione, comodato d'uso

gratuito, service che prevedano al loro interno la copertura

manutentiva di tipo Full-Risk;

f) Consulenza tecnico specialistica su richiesta della Azienda

Ospedaliera;

g) Sviluppo di un sistema di Indicatori di Risultato e di Livelli Prestazionali;

11. Controlli funzionali delle apparecchiature di cui all'Art. 14 del Capitolato

Speciale di Appalto, escluse le apparecchiature RX di competenza dell'esperto di Fisica Medica, come previsto dal D.Lgs 187 del 26.5.2000;

12. Attività connesse con la gestione dei beni mobili, diversi dalle apparecchiature elettromedicali (ove previsto);

13. Operazioni di convalida e di controllo dei processi di sterilizzazione a vapore di qualsiasi dimensione;

14. Manutenzione strumentario chirurgico (ove previsto);

15. Affilatura dei ferri chirurgici (ove previsto)

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 – Apparecchiature oggetto dell'Appalto

Le apparecchiature oggetto del presente contratto sono quelle specificate nell'elenco allegato alla documentazione di gara conservata agli atti di Umbria Salute Scarl - CRAS e dell'Azienda Ospedaliera, di cui all'Allegato 1b del Capitolato Speciale di Appalto.

Sono altresì comprese anche le apparecchiature dell'università degli Studi di Perugia utilizzate a fini assistenziali.

Dal punto di vista della copertura contrattuale richiesta le apparecchiature vengono distinte in "due fasce, aventi copertura manutentiva omogenea come indicato nell'art. 4 del capitolato Speciale di Appalto.

I testa letto sono ricompresi nelle apparecchiature incluse nell'appalto

limitatamente al servizio di cui all'Art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto (verifiche di sicurezza).

Art. 4 – Variazioni del parco apparecchiature in corso di vigenza dell'Appalto

Tenuto conto, che nel periodo di vigenza contrattuale, il parco apparecchiature sanitarie in uso potrà essere soggetto a variazioni al verificarsi di eventi, quali quelli indicati, e qui richiamati, nell'art. 4.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

In tal caso si procede all'aggiornamento periodico del canone, in funzione dell'effettiva consistenza del parco apparecchiature oggetto del servizio e, in particolare, viene stabilito quanto segue:

a) Ai fini dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto:

Le variazioni del parco in aumento saranno attuate, a seguito di esplicita richiesta dell'Azienda Ospedaliera:

1. nel caso di apparecchiature di nuova acquisizione, a collaudo avvenuto, con decorrenza immediata;

2. nel caso di apparecchiature già in uso e precedentemente escluse dal contratto, dalla data indicata nella richiesta dell'Azienda Ospedaliera, con decorrenza immediata.

Le variazioni in diminuzione saranno attuate, sempre con decorrenza immediata, al momento dell'avvenuta comunicazione della messa fuori uso da parte dell'Azienda Ospedaliera.

b) Ai fini dell'aggiornamento del canone dell'appalto:

➤ Nel caso in cui le variazioni del parco comportino un aggiornamento

dell'importo contrattuale del canone, *questo sarà attuato in dodicesimi*

dell'annualità a partire dalla data di inizio del mese successivo a quello

in cui sono avvenute e, quindi, mediante revisione annuale del canone al

1° gennaio dell'anno successivo, con variazione ed eventuale

corresponsione del conguaglio, se dovuto;

➤ Per le apparecchiature in elenco ancora in garanzia e per quelle di nuova acquisizione, che l'Azienda Ospedaliera intende inserire nel contratto la variazione del parco ai fini della revisione del canone si considera avvenuta alla data di scadenza del periodo di garanzia. Pertanto per tali apparecchiature non sarà corrisposto alcun canone durante il periodo di garanzia.

L'Appaltatore sarà tenuto, durante il periodo di garanzia e indipendentemente dalla fascia di appartenenza, all'effettuazione delle prestazioni di cui ai punti 6, 9 e 10a, 10b, 10e, 10h dell'Art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto su tutte le apparecchiature, senza che ciò dia luogo ad aggiornamento del canone.

In aggiunta, sulle apparecchiature di nuova acquisizione, l'Appaltatore sarà tenuto, sempre durante il periodo di garanzia, all'effettuazione della prestazione di cui al punto 5 dell'Art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, qualora non prevista all'interno della copertura in garanzia assicurata dalla ditta fornitrice. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'importo contrattuale, le apparecchiature, ai sensi del punto 4.1 dell'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, vengono suddivise in cinque gruppi in base al criterio dell'incidenza del costo di manutenzione sul valore convenzionale ai fini dell'appalto delle apparecchiature stesse (definiti "gruppi ad onerosità

manutentiva omogenea”).

Nel documento Allegato 3 del Capitolato Speciale di Appalto, sono elencate le classi di apparecchiature appartenenti a ciascuno dei gruppi.

L’aggiornamento dell’importo contrattuale avverrà in funzione dei valori convenzionali ai fini dell’appalto delle apparecchiature e dei “coefficienti di costo manutentivo” associati ai singoli gruppi a onerosità manutentiva omogenea specificati nel punto 4.1 dell’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, ai quali sarà applicato il **ribasso percentuale del 4,19%** risultante dall’offerta economica dell’aggiudicatario.

La variazione del canone derivante dalla variazione del valore convenzionale delle apparecchiature associate a ciascun gruppo sarà determinata come prodotto della variazione di valore stessa per il coefficiente di costo manutentivo associato e sarà in aumento o diminuzione a seconda del segno della variazione del valore.

I valori convenzionali complessivi relativi alle apparecchiature appartenenti ai diversi gruppi ad onerosità manutentiva omogenea saranno riportati nel verbale annuale di servizio sottoscritto tra le parti al 31.12 e costituiranno il riferimento per la determinazione del canone relativo all’anno successivo al 01.01.

L’Azienda Ospedaliera, nel caso di acquisizione di nuove tecnologie, si riserva di non avvalersi dell’Appaltatore, qualora non lo ritenga economicamente conveniente, per l’effettuazione dei servizi di cui all’Art. 3 punti 1,2,3,4,5,8,11 del Capitolato speciale d’Appalto.

Art. 5 – Servizi esclusi dall’appalto

Sono esclusi dall'appalto i seguenti servizi inerenti il parco apparecchiature sanitarie:

a) Fornitura e sostituzione dei materiali di consumo specificati nell'Allegato 5 del Capitolato Speciale di Appalto;

b) Prestazioni già incluse nei contratti relativi ad apparecchiature non di proprietà dell'Azienda Ospedaliera acquisite con forme contrattuali che prevedano al loro interno la copertura manutentiva totale di tipo Full-Risk (quali leasing operativo, locazione operativa, comodato d'uso, service), fatto salvo quanto specificato all'Art. 4 del Capitolato speciale d'Appalto per le apparecchiature di Fascia 2.

Articolo 6 – Ammontare e durata dell'appalto

L'importo contrattuale annuo del presente appalto, al netto del ribasso del **4,19%**, è di **€. 2.249.139,75** (euro duemilioniduecentoquarantanovemilacentotrentanove/75), così costituito:

a) Manutenzione preventiva €. 128.172,54 (Euro centoventottomilacentosettantadue/54) ;

b) manutenzione correttiva €. 588.574,56 (Euro cinquecentoottantottomilacinquecentosettantaquattro/56) ;

c) Servizio di reperibilità €. 22.000,00 (Euro ventiduemila/00)

d) Fornitura parti di ricambio €. 1.004.975,13 (Euro unmilionequattromilanovecentosettantacinque/13);

e) Fornitura materiali di consumo €. 257.189,27 (Euro duecentocinquantasettemilacentoottantanove/27);

f) Verifica periodica di sicurezza delle apparecchiature €. 70.361,11 (Euro

dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore.

Pertanto l'importo complessivo del contratto, determinato tenendo conto della durata di 3 (tre) anni, è di € 6.754.919,25, (diconsi Euro seimilionesettecentocinquantaquattromilanovecentodiecianove/25), oltre IVA dovuta.

L'Appaltatore non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui, l'Azienda Ospedaliera, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità ritenga di non procedere al rinnovo del contratto per ulteriori tre anni.

Art. 7 – Manutenzione – prescrizione generale e definizioni

Per tutte le apparecchiature il servizio di manutenzione dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e/o nel manuale di manutenzione del costruttore, obbligatori ai sensi delle direttive CEE applicabili (Direttiva 93/42 integrata dalla Direttiva 2007/47 per i dispositivi medici, direttiva 98/79 per i diagnostici in vitro ecc.) e tener conto del livello di criticità (vitale, critica, non critica) associato ad ogni singola apparecchiatura.

Nel caso delle apparecchiature acquisite o comunque messe in uso prima dell'entrata in vigore di tali direttive, per le quali non sia possibile reperire i manuali di cui sopra, l'Appaltatore dovrà osservare per analogia le indicazioni fornite per apparecchiature di identica classe dai costruttori o da associazioni riconosciute a livello internazionale. In tal caso l'Appaltatore dovrà fornire, unitamente al Piano di Operativo di Manutenzione, precise indicazioni in merito alla procedure operative ed ai protocolli adottati.

Per ulteriori dettagli, riferiti al presente articolo, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 7 del Capitolato speciale di Appalto e nell'Offerta Tecnica.

Art. 8 – Manutenzione preventiva programmata

L'appaltatore, nel corso dell'anno, dovrà provvedere all'espletamento di tutte le attività di manutenzione preventiva programmata, intesa come l'insieme delle procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione delle parti di ricambio e soggette ad usura, atte a prevenire i guasti ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature elettromedicali.

E' fatto obbligo all'Appaltatore, entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio, (proposta migliorativa offerta tecnica rispetto ai 90 giorni previsti nel Capitolato Speciale di Appalto), di consegnare all'Azienda Ospedaliera il piano della manutenzione preventiva programmata (Programma della Manutenzione Preventiva Programmata) redatto per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità previste dalle norme tecniche e giuridiche. Le scadenze indicate nel programma dovranno essere rispettate con una tolleranza massima di +/-15 giorni. Nella valutazione della tolleranza sarà tenuto eventualmente conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico dell'Appaltatore del Reparto utilizzatore.

Per ulteriori dettagli, riferiti al presente articolo, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 8 del Capitolato speciale di Appalto e nell'Offerta Tecnica

Art. 9 – Manutenzione correttiva

L'appaltatore deve mettere in atto tutte le procedure atte ad:

- Accertare la presenza del guasto o malfunzionamento delle apparecchiature;

- Individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino della originale funzionalità;

- Eseguire la verifica finale della funzionalità e, se del caso, della sicurezza;

In presenza di guasti e/o malfunzionamenti, l'appaltatore dovrà garantire i tempi di risposta e di risoluzione, nonché mettere a disposizione dell'Azienda apparecchiature temporaneamente sostitutive, come indicato nell'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto e nell'Offerta Tecnica.

Per ulteriori dettagli, riferiti al presente articolo, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto e nell'Offerta Tecnica.

Art. 10 – Parti di ricambio e Fornitura materiale soggetto ad usura di consumo.

I materiali che l'appaltatore dovrà sostituire nelle attività manutentive dovranno essere originali o laddove non reperibili, comunque compatibili e certificati tali sotto la propria responsabilità. Saranno in particolare ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali nei casi e con le modalità di cui dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore rimane comunque l'unico responsabile di ogni eventuale problema o danno causato dall'impiego di parti inadeguate.

I materiali indicati nell'allegato 4 del Capitolato Speciale di Appalto, elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, come ricompresi nel canone

annuo dovranno essere originali o, laddove non reperibili, comunque

compatibili e certificati tali sotto la responsabilità della Ditta Appaltatrice.

Saranno in particolare ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli

originali nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7.2 del Capitolato speciale di

Appalto.

Per ulteriori dettagli riferiti al presente articolo, si rimanda a quanto contenuto

nel Capitolato Speciale di Appalto e nell'Offerta Tecnica.

Art. 11 – Servizio di reperibilità

Il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di servizio di cui

all'Art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto, deve garantire l'esecuzione

degli interventi urgenti **tutti i giorni dell'anno, inclusi prefestivi e festivi.**

L'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera un numero

telefonico e di fax, attraverso i quali assicurare la reperibilità dei tecnici.

La chiamata verrà effettuata dal personale individuato in base

all'organizzazione interna della Azienda Ospedaliera, direttamente al

personale indicato come reperibile da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni previste per la

gestione degli interventi urgenti eseguiti nel normale orario di servizio.

Se l'intervento eseguito non è risolutivo del guasto, l'Appaltatore provvederà

a comunicarlo tempestivamente all'Azienda Ospedaliera.

Per il presente articolo si rimanda anche a quanto proposto nell'Offerta

Tecnica.

Art. 12 – Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria, non compresi nel canone,

consistono in quegli interventi non riconducibili alle attività descritte per la manutenzione preventiva e correttiva, destinati ad operare una miglioria funzionale delle apparecchiature tramite integrazione e/o aggiunte alle configurazioni originarie delle stesse e non riconducibili alle attività ricomprese nell'Art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto. I suddetti interventi possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricondursi nelle seguenti categorie:

1. Aggiornamento e potenziamento tecnologico hardware e software delle apparecchiature a seguito di modifiche e/o introduzione di disposizioni legislative o tecniche in materia o finalizzate al conseguimento di migliori risultati dal punto di vista assistenziale, diagnostico e terapeutico (esclusi gli interventi ricompresi nell'Art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto);
2. Trasferimenti di apparecchiature con le conseguenti operazioni di smontaggio e riattivazione funzionale, oltre la soglia prevista nell'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto.

Per ulteriori dettagli, riferiti al presente articolo, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto e nell'Offerta Tecnica.

Art. 13 – Verifiche di sicurezza

Ciascuna apparecchiatura oggetto dell'appalto dovrà essere sottoposta dall'Appaltatore alle verifiche di sicurezza nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste dalle norme e disposizioni legislative di riferimento, con frequenza e modalità variabili in funzione della

tipologia di ciascuna apparecchiatura e di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

E' fatto obbligo all'Appaltatore, entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio, (proposta migliorativa offerta tecnica rispetto ai 60 giorni previsti nel Capitolato Speciale di Appalto), di consegnare all'Azienda Ospedaliera il piano delle verifiche di sicurezza (Programma delle verifiche di sicurezza) redatto per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità previste dalle norme tecniche e giuridiche. Le scadenze indicate nel programma dovranno essere rispettate con una tolleranza massima di + /-15 giorni. Nella valutazione della tolleranza sarà tenuto eventualmente conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico dell'Appaltatore del Reparto utilizzatore.

Per ulteriori dettagli, riferiti al presente articolo, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 13 del Capitolato speciale di Appalto e nell'Offerta Tecnica.

Art. 14 – Controlli funzionali e convalida autoclavi

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche relative alle apparecchiature sanitarie oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste dalla normativa tecnica e giuridica vigente.

L'effettuazione del controllo funzionale dovrà di norma avvenire contestualmente all'effettuazione delle verifiche di sicurezza.

Dovranno essere obbligatoriamente oggetto dell'attività di controllo

funzionale le tipologie di apparecchiature elettromedicali di cui in elenco all'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Le attività programmate adottate per le apparecchiature si intendono comprese anche per le Gabbie di Faraday, sensori Ossigeno e Porte Bunker.

In ogni caso il primo controllo delle apparecchiature sanitarie in dotazione all'Azienda Ospedaliera dovrà essere effettuato entro i primi 12 mesi dalla data di Attivazione del Servizio.

E' fatto obbligo all'Appaltatore, entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del servizio, (proposta migliorativa offerta tecnica rispetto ai 60 giorni previsti nel Capitolato Speciale di Appalto), di consegnare all'Azienda Ospedaliera il piano dei controlli funzionali (Programma dei controlli funzionali) redatto per ciascuna apparecchiatura nel rispetto delle periodicità previste dalle norme tecniche e giuridiche. Le scadenze indicate nel programma dovranno essere rispettate con una tolleranza massima di +/-15 giorni. Nella valutazione della tolleranza sarà tenuto eventualmente conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico dell'Appaltatore del Reparto utilizzatore.

Oltre alle scadenze previste dal Calendario di controllo funzionale, il servizio di cui al presente articolo dovrà essere previsto anche nei seguenti casi:

- a seguito di interventi di manutenzione correttiva;
- a seguito di rimozione delle non conformità;
- in caso di trasporto e /o reinstallazione dell'apparecchiatura;
- contestualmente al collaudo di apparecchiature di nuova acquisizione.

Per ulteriori dettagli, riferiti al presente articolo, si rimanda a quanto

contenuto nell'art. 14 del Capitolato speciale di Appalto e nell'Offerta
Tecnica.

Art. 15 – Collaudi e accettazione

Il servizio consiste nell'esecuzione delle prove di accettazione e collaudo sulle apparecchiature sanitarie che, a qualsiasi titolo, vengano messe in funzione per la prima volta presso l'Azienda Ospedaliera e coinvolge aspetti di natura amministrativa, tecnica e funzionale. I collaudi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni riportate nella Guida CEI.

Le prove di accettazione e collaudo verranno eseguite da un gruppo tecnico costituito da:

- DEC o suo delegato (Coordinatore del gruppo tecnico);
- Consegnatario dell'apparecchiatura o suo delegato;
- Tecnici della Ditta fornitrice dell'apparecchiatura sanitaria;
- Tecnici dell'Appaltatore (supporto tecnico/amministrativo al DEC per l'esecuzione delle operazioni di collaudo di competenza dell'Azienda Ospedaliera).

Le prove di accettazione e collaudo delle apparecchiature sanitarie dovranno essere eseguite entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di collaudo, salvo diversi termini stabiliti dall'Azienda Ospedaliera, previa disponibilità di tutta la documentazione necessaria e della presenza di tutti gli attori coinvolti (proposta migliorativa offerta tecnica rispetto ai 5 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta consegna, previsti nel Capitolato Speciale di Appalto).

Per ulteriori dettagli, riferiti al presente articolo, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto e nell'Offerta

Tecnica.

Art. 16 – Servizi accessori finalizzati alla gestione delle apparecchiature

I servizi accessori finalizzati alla gestione delle apparecchiature sanitarie riguardano:

- 1) Gestione informatizzata dei servizi oggetto dell'appalto;
- 2) Gestione degli adempimenti formali finalizzati all'Accreditamento – Fascicolo macchina;
- 3) Formazione dei tecnici dell'Azienda sulla gestione e la manutenzione delle apparecchiature;
- 4) Formazione degli utilizzatori e degli operatori sull'utilizzo delle apparecchiature;
- 5) Supervisione e controllo delle attività delle ditte esterne;
- 6) Consulenza tecnico specialistica su richiesta della Struttura Aziendale;
- 7) Sviluppo di un Sistema di Indicatori di Risultato e di Livelli Prestazionali.

Il personale tecnico destinato alle attività di consulenza tecnica specialistica non dovrà essere dipendente delle Ditte produttrici o distributrici di apparecchiature.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle attività relative ai servizi accessori del presente articolo, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto e descritte nell'Offerta Tecnica.

Art. 17 – Prestazioni migliorative comprese nel canone

L'appaltatore ha specificato nel Fascicolo 7 “Attività Migliorative” e nei riquadri con l'apposizione di specifica icona (ai quali si rimanda) dell'offerta

tecnica, il miglioramento dei servizi a canone senza ulteriori compensi rispetto alle prestazioni obbligatorie richieste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 18 – Prestazioni aggiuntive non comprese nel canone

Le prestazioni aggiuntive non comprese nel canone annuale, quotate singolarmente e separatamente nell'offerta economica dall'appaltatore, vincolanti per l'offerente, mentre per l'Azienda Ospedaliera potrà affidare tali servizi in ogni momento durante l'esecuzione dell'appalto, ragguagliando il relativo importo al periodo di effettiva esecuzione.

Le prestazioni aggiuntive riguardano:

1. Verifiche periodiche degli impianti elettrici nei locali ad uso medico;
2. Manutenzione strumentario chirurgico;
3. Affilatura dei ferri chirurgici;
4. Gestione di beni mobili;

L'appaltatore non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere nel caso in cui l'Azienda Ospedaliera ritenga, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, di non procedere all'affidamento di uno o più dei tali servizi aggiuntivi.

L'Azienda Ospedaliera, si riserva di attivare detti servizi con appositi atti deliberativi e contratti.

Art. 19 – Orario di servizio e organizzazione del servizio

L'appaltatore dovrà garantire un servizio continuativo, per le 52 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30, il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30, esclusi i festivi, anche con un numero ridotto di personale

tecnico.

L'Appaltatore dovrà garantire l'espletamento delle attività oggetto dell'Appalto nei giorni e con gli orari minimi sopra indicati anche in caso di sciopero o di conflitti sindacali o di altri eventi prevedibili.

Eventuali variazioni dell'orario del servizio rispetto a quello indicato dovranno essere autorizzate dall'Azienda Ospedaliera, ferme in ogni caso le ore di servizio settimanali complessive.

Nel Fascicolo 1 dell'offerta tecnica cui si rimanda sono espressamente indicate, nel dettaglio, le modalità operative di espletamento del servizio nel rispetto dei minimi garantiti e l'organizzazione del servizio.

Art. 20 – Struttura organizzativa e requisiti del personale impiegato nei servizi

L'appaltatore nell'ambito dello svolgimento delle varie attività oggetto del servizio impiegherà in via esclusiva e continuativa le seguenti figure/funzioni:

- n. 01 Direttore Tecnico (DT);
- n.01 Amministrativo
- n. 01 Responsabile di Laboratorio (RLAB);
- n. 03 Tecnici Esecutori (EA) di cui un tecnico per la manutenzione correttiva, due tecnici per l'attività programmata (di cui un tecnico informatico);

Le caratteristiche del personale impiegato e l'organizzazione dichiarate nell'offerta tecnica dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'Appalto.

Per ulteriori dettagli, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 24 del Capitolato speciale di Appalto e nell'Offerta Tecnica.

Art. 21 – Inizio e conclusione dei servizi

Consegna dei beni ed inizio del servizio

L'inizio del servizio, che ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto decorre contestualmente all'avvenuta presa in carico dei beni attraverso la firma del verbale di consegna è quella che risulterà nel verbale di avvio dell'appalto.

L'avvio del servizio dovrà avvenire senza soluzione di continuità con la data di fine gestione del precedente servizio di manutenzione, al fine di scongiurare ogni eventuale interruzione di pubblico servizio.

Per ulteriori dettagli si fa riferimento all'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto ed all'Offerta Tecnica;

Fase di avviamento del contratto

Si definisce fase di avviamento del contratto un periodo pari a **40 giorni** come proposto nell'offerta tecnica al fascicolo 1 punto 1.c, (offerta migliorativa rispetto ai 90 giorni previsti dal Capitolato Speciale di Appalto), a partire dalla data di consegna dei beni. Entro questo periodo, l'Appaltatore assimila le condizioni gestionali e tecnico-operative dell'Azienda Ospedaliera.

Si precisa che entro il termine della fase di avviamento l'elenco delle apparecchiature di cui all'allegato 1.b potrà subire variazioni a causa dell'acquisizione e della dismissione di apparecchiature.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad effettuare nella fase di avviamento del contratto, un completo censimento di tutte le apparecchiature sanitarie oggetto d'appalto **entro 38 giorni solari**, come proposto nell'offerta tecnica al fascicolo 1 punto 1.c.2 (offerta migliorativa rispetto ai 90 giorni previsti dal

Capitolato Speciale di Appalto) a partire dalla data del verbale di consegna dei beni, anziché entro 90 giorni come richiesto dall'art. 25.2 del capitolato Speciale di Appalto.

La revisione deve comprendere le seguenti specifiche attività:

- a) Classificazione e riallineamento, se necessario, con le codifiche CND, CIVAB, e quanto altro necessario;
- b) Verifica delle denominazioni corrette (tipologia, costruttore, modello e se diverso nome commerciale);
- c) Riscontro delle corrispondenze fra numero inventario e numero di serie/matricola di tutte le apparecchiature;
- d) Riscontro della corretta individuazione delle apparecchiature a sistema.

Gli elenchi delle apparecchiature aggiornati al termine della fase di avviamento costituiranno pertanto, previo accordo tra le parti formalizzato con apposito verbale, tenendo anche conto della volontà da parte dell'Azienda Ospedaliera di inserire o meno in appalto ulteriori apparecchiature rilevate in tale fase, il riferimento base per l'appalto ai fini dei successivi aggiornamenti dei prezzi contrattuali.

Qualora, al termine del censimento, risulti una variazione della consistenza del parco apparecchiature rispetto a quanto indicato negli elenchi allegati, si procederà per l'Azienda Ospedaliera, all'aggiornamento del canone contrattuale con le modalità previste all'art. 4, punto 4.1 del Capitolato speciale di Appalto.

Tale aggiornamento spetterà solamente nel caso in cui la variazione del canone sia superiore al 2% rispetto al canone offerto in fase di gara ed

esclusivamente per la parte eccedente tale percentuale.

Per ulteriori dettagli si fa riferimento all'Offerta Tecnica.

Riconsegna dei beni

Alla scadenza del contratto tutti i beni (apparecchiature, impianti, locali, ecc.)

dovranno essere riconsegnati dall'Appaltatore in buono stato di

conservazione, manutenzione e funzionalità. Lo stato dei beni dovrà essere

comunque almeno pari a quello esistente al momento della consegna, salvo il

normale deperimento d'uso.

Dovrà essere riconsegnata altresì la relativa documentazione tecnico-

amministrativa.

Alla riconsegna dovranno essere presenti gli stessi soggetti previsti per la

consegna .

Eventuali riserve sullo stato dei beni riconsegnati e per interventi manutentivi

non conclusi verranno avanzate dall'Azienda Ospedaliera all'Appaltatore, il

quale dovrà procedere alla regolarizzazione di quanto evidenziato entro trenta

giorni dalla data di comunicazione. In caso contrario verrà applicata una

penale pari al costo relativo alla regolarizzazione necessaria, che sarà detratta

dal pagamento dell'ultima rata del canone o, in alternativa incamerando parte

della cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore.

Per ulteriori dettagli si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e

all'Offerta Tecnica.

Art. 22 – Variazione delle prestazioni

L'Azienda Ospedaliera può richiedere una variazione in più o in meno della

prestazione, che l'Appaltatore è obbligato ad accettare ai patti e condizioni del

contratto in essere, purché contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto. Ciò potrà avvenire, in particolare, nei casi in cui l'Azienda Ospedaliera, a seguito di specifica verifica istruttoria ed adeguata motivazione, ritenga che il servizio svolto dall'Appaltatore non sia soddisfacente, senza che l'Appaltatore spetti alcun compenso o indennizzo, neanche di natura risarcitoria.

Eventuali servizi complementari non presenti inizialmente e divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste, potranno essere affidati all'Appaltatore nel rispetto dell'Art. 106, comma 1, lett. b (1-2) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 – Oneri e obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga a rispettare quanto prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto dall'articolo 27 all'articolo 30.
2. Sono a carico, altresì, dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero

essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, a cui si rimanda e qui richiamati anche se materialmente non allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, restano ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a titolo, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

4. L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda Ospedaliera, nonché di dare immediata comunicazione all'Azienda Ospedaliera di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

6. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda Ospedaliera ogni

modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di imprese e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda Ospedaliera entro 10 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.

Per ulteriori dettagli si fa riferimento al Capitolato Speciale di Appalto e all'Offerta Tecnica.

Art. 24 – Osservanza dei contratti di lavoro durante la vigenza contrattuale (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località ove si svolgono gli interventi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 e 5 bis del D. Lgs.

N°50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera, tramite il

Responsabile Unico del Procedimento, trattiene dal certificato di pagamento

l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento

diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una

ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia del pagamento degli oneri

contributivi; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Azienda Ospedaliera

del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del

documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui

al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il Responsabile Unico del

Procedimento (R.U.P.) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni

caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici (15) giorni. Ove

non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della

richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda Ospedaliera paga anche

in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo

il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia

previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e

smi.

Art. 25 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, così come **dichiarato in fase di gara in base alla lettera i)** della Lettera di Invito concernente la "*Clausola Sociale*".

Art. 26 – Modalità di fatturazione e pagamento

L'importo contrattuale verrà liquidato in rate trimestrali posticipate.

L'appaltatore è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.

In ottemperanza al combinato disposto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014 n.66, ai sensi del quale dal 31 marzo 2015, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico intestate alla Azienda Ospedaliera "S. Maria" Via T. Di Joannuccio 1 Terni (TR).

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche dovranno riportare il

relativo CIG (_____), il numero dell'ordine, il codice IPA **ao_055**, codice **UFTN8V** e dovrà essere accompagnata dal documento di attestazione della buona esecuzione del servizio reso nel periodo di riferimento, da redigere in contraddittorio con l'Appaltatore o un suo delegato (Direttore Tecnico DT) a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, (Certificato di verifica di conformità sottoscritto dal DEC e Appaltatore o un suo delegato (Direttore Tecnico DT) e Certificato di pagamento, dove risulta la trattenuta di legge del 0,5% **a garanzia del pagamento degli oneri contributivi** del servizio reso nel periodo di riferimento sottoscritto dal RUP).

L'Azienda Ospedaliera non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG, il numero dell'ordine, il codice IPA ao_055, codice UFTN8V. Inoltre nella fattura dovrà essere indicato il sistema di pagamento che, tramite Tesoriere, l'appaltatore può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo PEC.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i, il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura redatta secondo le norme in vigore e accompagnate dalla documentazione indicata nel contratto, salvo i casi di contestazione per inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Il pagamento ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera.

Nel caso di contestazione all'Appaltatore di inadempienze contrattuali o mancanza o insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria

alla fattura o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, ovvero nel caso di omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 - bis del DPR 602/1973 e s.m.i. o in caso di mancata comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 45° giorno dopo la ricezione da parte dell'Azienda Ospedaliera della comunicazione dell'Appaltatore di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali e di legge.

In caso di ritardo nei pagamenti, l'Azienda Ospedaliera corrisponderà, senza bisogno di diffida, interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, ai sensi del D.LGS. 231/2002. Il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Rimane inteso che l'Azienda Ospedaliera prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'Assuntore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Alla fatturazione si applicheranno le disposizioni operative dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far

data dall'01/01/2015. L'appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati attraverso conti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all'Azienda Ospedaliera entro sette giorni dalla loro accensione, comunque, entro sette giorni dall'avvio della fornitura o servizio. I Bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il Codice GIG relativo alla gara.

In caso di subappalto, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla USL ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subfornitore), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per ulteriori dettagli si fa riferimento all'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 27 – Penali

Qualora l'appaltatore venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione dell'appalto ovvero alle specifiche di cui al capitolato Speciale di Appalto, potranno essere applicate a suo carico, per ogni ritardo e/o non conformità contrattuale rilevata, le penali di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale di Appalto, secondo le modalità ed alle condizioni ivi previste.

Art. 28 – Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, di € (Euro), ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto, è stata presentata mediante Polizza fidejussoria, n. del, della compagnia Assicurazioni con appendice del

Art. 29 – Assicurazioni e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore, nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto dovrà adempiere a quanto prescritto e dettagliato nell'art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore assume comunque in proprio ogni responsabilità per lesioni a persone e danni a cose e/o animali, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Azienda o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa, con la Compagnia di Assicurazioni, n. polizza del a beneficio della Azienda Ospedaliera e dei terzi per l'intero periodo di vigilanza contrattuale, a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. Detta polizza, prevede un massimale di €

Per ulteriori dettagli si fa riferimento all'art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 30 – Obblighi di informazione a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo di informazione come prescritto dall'art. 37 del

Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 31 – Obblighi di informazione a carico dell’Azienda Ospedaliera

L’Azienda Ospedaliera si impegna a fornire all’appaltatore ogni informazione e/o documentazione necessaria o utile in suo possesso come prescritto nell’art. 38 del capitolato Speciale di Appalto.

L’appaltatore si obbliga a conservare con l’ordinaria diligenza la documentazione fornita dall’Azienda Ospedaliera, a non divulgarla all’esterno e a restituirla alla scadenza del contratto.

Art. 32 – Nuovi prezzi

Per i servizi attualmente non previsti nel presente contratto e dei quali la Azienda Ospedaliera dovesse in un secondo tempo ravvisare la necessità o l’utilità, si stabilisce che i nuovi prezzi verranno concordati tra le parti con le modalità fissate nel D.Lgs. 50/2016, facendo riferimento – ove possibile – a quelli già fissati. Si procederà analogamente per i servizi che dovessero essere tolti dall’appalto.

Art. 33 – Revisione prezzi

Trascorsi 12 mesi dall’inizio del servizio contrattualizzato, è ammessa la revisione dei canoni fissati che avviene dietro richiesta formale dell’aggiudicatario.

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di durata del contratto. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale la revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta, su istanza di parte, secondo le modalità previste dall’art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre relativamente ai contratti di forniture e servizi restano ferme le disposizioni di

cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, l'appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

In mancanza dei costi standardizzati, si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) (clausola di indicizzazione).

La revisione potrà avvenire solo su istanza di parte e con decorrenza dal mese immediatamente successivo all'istanza medesima. A tal fine farà fede la data di consegna/arrivo al protocollo di questa Azienda Ospedaliera.

Nell'eventualità in cui venisse attivata l'opzione di rinnovo del servizio, per i primi 12 mesi di rinnovo il fornitore non potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi e quindi rimarranno validi quelli vigenti al momento della scadenza del contratto originario.

Art. 34 – Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a cause di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca a una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo

prevedibile di impedimento.

La parte che non ha potuto adempiere per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento ostativo.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 (sessanta) giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 35 – Esecuzione d'Ufficio

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'Azienda Ospedaliera si riserva fin d'ora la facoltà di ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, saranno addebitati alla Ditta Assuntrice anche i costi di tali operazioni.

L'esecuzione in danno, non esime l'Appaltatore della responsabilità civile per la errata o incompleta esecuzione dell'intervento eseguito da altri soggetti.

Art. 36 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e Subappalto

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice degli Appalti.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice degli Appalti.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda Ospedaliera. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto dell'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera, purché:

a. l'aggiudicatario abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;

b. l'aggiudicatario dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

Art. 39 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

L'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento dell'importo contrattuale, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali

da parte dell'appaltatore. In tal caso l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, in caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con comunicazione a mezzo PEC dall'Azienda Ospedaliera per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del Appaltatore per il risarcimento del danno, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Per ulteriori dettagli si fa riferimento all'art. 46 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 40 - Recesso dal contratto

L'Azienda Ospedaliera può in qualunque tempo recedere, anche parzialmente, dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del C.C., previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e dei materiali esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a

base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non superiore a venti giorni.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D. Lgs. n.50/2016.

Il recesso può essere esercitato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato, anche dipendenti da esigenze di dell'Azienda Ospedaliera destinataria dei servizi oggetto del contratto, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'affidatario.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda Ospedaliera che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Azienda Ospedaliera potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. In tale caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

A seguito dell'entrata in vigore delle leggi 94/2012 e 135/2012 e s.m.i.

(spending review), interviene il recesso, senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere, anche nell'ipotesi in cui un servizio comparabile a quella oggetto del presente appalto, venga aggiudicato da Consip, purché economicamente più vantaggioso.

Art. 41 - Documentazione Antimafia - CONDIZIONE RISOLUTIVA.

Poiché il contratto viene sottoscritto in assenza dell'informazione antimafia, essendo decorsi 30 giorni dalla richiesta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), qualora successivamente alla stipula emergano informazioni antimafia interdittive da parte delle Prefetture – UTG competenti, così come previsto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n°159/2011 e s.m.i., l'Azienda Ospedaliera recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 42 Clausola risolutiva espressa ed integrale rinuncia a pretese risarcitorie

Il presente contratto è risolto di diritto nel caso in cui Umbria Salute scarl e di conseguenza l'Azienda Ospedaliera dovesse risultare soccombente nel giudizio amministrativo ancora pendente di fronte al Consiglio di Stato.

L'appaltatore rinuncia interamente, fin da ora, a pretese risarcitorie o di rimborso spese, nell'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti conseguenti, per effetto dell'eventuale riforma in sede di appello (ricorso C.d.S. r.g. 6956/2019) dell'esito del ricorso n°257/2019 che era stato avanzato al TAR Umbria, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dall'Appaltatore per lo svolgimento del servizio, eseguito su ordine del Direttore

dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 43 – Osservanza di Leggi e di norme.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel bando, nella lettera di invito, nel contratto di appalto, nel presente capitolato speciale e negli altri elaborati allegati o richiamati nel contratto.

Devono essere osservate le disposizioni previste dalle norme che regolano l'appalto ed, in particolare:

a) Codice Civile;

b) L. 186/68 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

c) D.Lgs. 187/2000 “Attuazione della direttiva 97/43EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”;

d) D.Lgs. 241/2000 “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”;

e) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*).

Art. 44 Obbligo di riservatezza.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda Sanitaria.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Azienda Sanitaria.

L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n°679/2016.

Si richiama in proposito l'art. 28 del succitato Regolamento Europeo, il quale prevede che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, debba essere nominato un Responsabile esterno "che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato".

L'Azienda Ospedaliera con Delibera N° 692 del 06 Novembre 2019 , avente per oggetto "*Documento di conformità dei trattamenti dei dati personali Regolamento Europeo 679/2016 GDPR - Approvazione*" contenente tra l'altro l'addendum per la nomina del Responsabile esterno con lo schema che si allega alla presente, congiuntamente integrato tra le parti.

Art. 45 Responsabilità per infortuni o danni - Manleva

L'appaltatore nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore quanto dell'Azienda Sanitaria e/o di terzi.

Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Azienda Sanitaria sia di terzi.

L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Azienda Sanitaria e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore stesso.

È esclusa ogni manleva da parte dell'Azienda Sanitaria in ordine ai danni e alle spese a carico dell'appaltatore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

Articolo 46 Adempimenti relativi alla sicurezza.

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in particolare si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Dovrà essere altresì indicato all'Azienda Sanitaria il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata all'Azienda Sanitaria, che provvederà ad inoltrarla al proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione incaricato.

L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere messa a disposizione, dietro richiesta, sia dell'Azienda Sanitaria che delle Autorità competenti in materia.

Articolo 47 Oneri da rischi interferenziali.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e leggi collegate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso l'Azienda

Sanitaria.

L'appaltatore inoltre dovrà sottostare a quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, di cui all'art. 26 del D. Lgs. N°81/2008, allo scopo predisposto, allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, formato complessivamente da n° _____ pagine (allegato _____). L' appaltatore dovrà formare ed informare il proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio su quanto indicato nell'allegato Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero variare i rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'appaltatore al Servizio di Sicurezza Aziendale che, in caso di fondatezza, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente. Parimenti, ove della variazione di rischi interferenziali venisse a conoscenza direttamente l'Azienda Sanitaria, ovvero fossero dalla stessa generati, quest'ultima provvederà tramite il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione a renderne edotto l'appaltatore tramite tempestiva consegna del Duvri.

Art. 48 – Domicilio legale

Per tutti gli effetti derivanti dall'aggiudicazione del servizio e stipula del contratto, le parti eleggono domicilio presso la rispettiva sede legale. Essendo l'appaltatore un raggruppamento temporaneo d'impresе, le comunicazioni verranno inviate, tramite PEC, alla sola mandataria.

Art. 49 Foro competente

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero

insorgere durante l'esecuzione del servizio e che non vengano risolte in via amministrativa, il Foro competente sarà quello di Terni. E' esclusa la competenza arbitrale (art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 50– Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria e quanto altro necessario) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi, dal giorno della decorrenza a quello della scadenza.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 2 del DPR 26 Aprile 1996 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Azienda Ospedaliera.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera

Il Direttore Generale Dr. _____ (*firmato digitalmente)

Per l'appaltatore Sig. _____ (*firmato digitalmente)

L'appaltatore espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c. di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli **2** (oggetto del contratto), **4** (variazioni parco apparecchiature in corso di vigenza dell'appalto), **6** (ammontare e durata dell'appalto), **24** (osservanza dei

contratti di lavoro durante la vigenza contrattuale), **25** (clausola sociale), **26** (modalità di fatturazione e pagamento), **27** (penali), **33** (revisione prezzi), **39** (risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), **40** (recesso dal contratto), **42** (Clausola risolutiva espressa ed integrale rinuncia a pretese risarcitorie), **44** (obbligo di riservatezza), **45** (Responsabilità per infortuni o danni – Manleva), **46** (adempimenti relativi alla sicurezza), **47** (oneri da rischi interferenziali), **50** (registrazione del contratto, spese imposte, tasse, trattamento fiscale).

L'appaltatore: Sig. _____ (*firmato digitalmente).

La presente scrittura consta di n. ____ facciate interamente scritte e di righe scritte n. ____ nell'ulteriore ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in 2 esemplari, di cui uno per l'Azienda Ospedaliera ed uno da utilizzare ai fini della registrazione fiscale.

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs n. 82/2005.



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

RESPONSABILI PER IL TRATTAMENTO

1. ADDENDUM

ALLEGATO "01"

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto di **SERVIZIO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA REGIONE DELL’UMBRIA. - AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI (CIG n. 674797906F – CIG Derivato n. tra AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA” di Terni con sede legale in Via Tristano di Joannuccio,1 05100-Terni , in persona del Dr. in qualità di, di seguito altresì denominato "**titolare**" e con sede legale in via, in persona del sig. in qualità di, di seguito altresì denominato "**responsabile**", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).**

1. AZIENDA OSPEDALIERA “ S.MARIA” di Terni ricorre a in quanto presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dall’Azienda Ospedaliera “ S. Maria” di Terni soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Questo è motivo essenziale del contratto.
2. Il responsabile è autorizzato e si obbliga a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all’adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento.
Nella tabella "A" in coda a questo addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il responsabile tratta i dati personali rispettando le istruzioni documentate fornitegli dal titolare del trattamento.
4. Il responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il responsabile si obbliga a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali eventualmente richiestegli dal titolare ai sensi dell’articolo 32 GDPR.
6. Il responsabile si obbliga a non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si obbliga ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Nella tabella "B" in coda a questo addendum sono indicati i subresponsabili dei quali [nome responsabile] dichiara, sin da ora, di avvalersi nel trattamento dei dati personali in oggetto e che [nome titolare] espressamente approva. [nome responsabile], dichiara altresì di applicare ai subresponsabili le specifiche disposizioni previste da questo documento e si obbliga a comunicare al titolare ogni modifica rispetto all’elenco dei subresponsabili.
7. Nel caso in cui il responsabile ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento si obbliga, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri

obblighi in materia di protezione dei dati, [nome responsabile] conserva nei confronti di [nome titolare] l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di quello.

8. Il responsabile si obbliga ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

9. Il responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si obbliga ad assistere il titolare:

9.1. nel proteggere adeguatamente i dati personali degli interessati come prescritto dall'art. 32 GDPR;

9.2. nel comunicare al titolare tempestivamente ogni violazione che possa avere impatto sui dati personali, con specifico riferimento a quelli dei pazienti, di cui sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve essere fatta secondo le istruzioni impartite dal titolare e comunque in tempo utile a rispettare il termine di 72 ore per la notifica all'autorità di controllo;

9.3. nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10. Il responsabile, su scelta del titolare del trattamento, si obbliga a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

11. Il responsabile si obbliga a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

12. Il responsabile informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

TABELLA "A"

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
dipendenti e persone autorizzate esterne dell'Azienda	Dati personali

TABELLA "B"

SUBRESPONSABILE	ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO SUBDELEGATE

.Terni

Per il Titolare

Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni

(Dott.)

Per il Responsabile

La Ditta.....

(Sig.)